



COMUNE DI POMPU

Provincia di Oristano

Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA 00074160953

Telefono 0783/999111 - 0783/990035 –

Pec: comune.pompu@legalmail.it

AVVISO

Legge 162/98 e Progetto Regionale Ritornare a casa Plus, Anno 2025

Comunicazioni in merito al TFR (Trattamento di fine rapporto)

Si riporta di seguito la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna acquisita al nostro prot. n. 1954 del 01-07-2025 in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori domestici impiegati nei progetti di assistenza e di sostegno relativi ai piani L. 162/98 e dei progetti Ritornare a Casa Plus:

“A seguito delle recenti note dell'Ispettorato del lavoro in merito all'anticipazione mensile del trattamento di fine rapporto, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni comunali in merito alla consolidata prassi di riportare nella busta paga mensile anche la quota in dodicesimi del TFR al fine della rendicontazione dei principali interventi socioassistenziali.

Sul punto si deve preliminarmente ricordare che le richiamate note dell'Ispettorato del lavoro hanno sostanzialmente ribadito la mancanza di legittimità dell'anticipazione mensile del TFR in busta paga, in quanto la stessa costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Nel rinviare a quanto disposto dalla normativa nazionale e dagli atti applicativi degli enti statali competenti per materia, si evidenzia che l'art. 2120 del codice civile individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, può essere anticipato il trattamento di fine rapporto, rinviando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore.

In questo senso l'art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico prevede che i datori di lavoro anticipino, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.

La summenzionata quota di TFR, nella misura massima del 70% di quanto maturato, anticipata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore, potrà quindi essere correttamente rendicontata e rimborsata a valere sull'importo del finanziamento annualmente riconosciuto”.

COSA CAMBIA:

- il TFR non può essere anticipato ogni mese;

- questa pratica è stata ritenuta non legittima perché equivale ad un aumento dello stipendio e può generare problemi dal punto di vista fiscale e contributivo.

COSA È PERMESSO:

- secondo il contratto nazionale del lavoro domestico (art. 41), il datore di lavoro può anticipare il TFR una sola volta all'anno, ma solo se lo richiede il lavoratore, e fino al 70% di quanto maturato.
- la summenzionata quota di TFR può essere inserita nella rendicontazione e rimborsata dalla regione Sardegna nei finanziamenti previsti per l'assistenza, su richiesta da presentare al servizio sociale entro il mese di dicembre 2025, solo una volta all'anno e massimo il 70%.

COSA DEVONO FARE I BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO:

- rivolgersi al proprio consulente, patronato o commercialista per adeguare il contratto e le buste paga dell'assistente assunto;
- assicurarsi che il TFR non venga più calcolato mensilmente, ma solo su richiesta annuale.

PERTANTO si avvisano i suddetti beneficiari che, a decorrere dalla mensilità di agosto 2025, non sarà rimborsata la quota TFR mensile qualora venisse indicata in busta paga.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Rosanna Corronca